

## ANALISI TECNICO NORMATIVA (ATN)

**Amministrazione proponente:** Uffici del Ministro per la pubblica amministrazione.

**Titolo:** schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive, a norma dell'articolo 1, commi 2 e 3, della legge 1 dicembre 2018, n. 132, al decreto legislativo 29 maggio 2017 n. 95, recante: “*Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche*”.

### PARTE I - ASPETTI TECNICO - NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO

#### *1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di Governo.*

Il provvedimento si colloca nell'ambito dell'azione avviata dal Governo per la riorganizzazione generale dell'Amministrazione centrale e periferica dello Stato e risulta in linea con il programma dell'Esecutivo indirizzato alla razionalizzazione e al potenziamento dell'efficacia delle funzioni di polizia, perseguito a partire dal 2015, con la legge 7 agosto 2015, n.124 di riforma della pubblica amministrazione, che ha consentito di addivenire ad un complessivo riordino e razionalizzazione della struttura delle Forze di polizia, nonché con i successivi provvedimenti attuativi e i decreti legge in materia di ordine e sicurezza pubblica.

Il presente decreto, si inserisce in tale contesto, in attuazione di una legge delega che oltre a consentire il progressivo miglioramento dell'impianto normativo in materia di riordino delle carriere del personale delle Forze di polizia - attraverso l'emanazione di disposizioni integrative e correttive necessarie a garantire il buon funzionamento e l'organicità della riforma - conferisce, altresì, la facoltà di intervenire sulle dotazioni organiche complessive delle Forze di polizia, attraverso una loro eventuale rideterminazione, attuata in ragione delle aggiornate esigenze di funzionalità e della consistenza effettiva alla data del 1° gennaio 2019.

Pertanto, il provvedimento introduce disposizioni a completamento dell'unitaria attuazione della delega sulla riorganizzazione dei Corpi di polizia finalizzata a migliorare la funzionalità e l'efficacia, nel suo complesso, del sistema del Comparto "Sicurezza" ai fini dell'espletamento dei compiti istituzionali.

L'esercizio della facoltà di delega si rende indispensabile e urgente al fine di introdurre disposizioni integrative e correttive “ulteriori” rispetto a quelle già introdotte con il decreto legislativo 5 ottobre 2018, n. 126, che consentano di migliorare il decreto legislativo n. 95 del 2017, superando talune discrasie e incertezze applicative e armonizzando altre disposizioni applicabili al personale delle diverse Forze di polizia, nell'ambito del criterio di sostanziale equiordinazione richiamato tra i principi di delega, anche al fine di eliminare disparità di trattamento nell'applicazione di alcuni istituti previsti dai rispettivi ordinamenti.

#### *2) Analisi del quadro normativo nazionale.*

La legge di riforma della pubblica amministrazione (Legge 7 agosto 2015, n.124) ha previsto - nell'ambito di una delega generale per la riorganizzazione dell'amministrazione centrale e periferica dello Stato (art. 8) - diversi principi e criteri direttivi finalizzati all'adozione di provvedimenti volti a

un complessivo riordino della struttura delle Forze di polizia, alla razionalizzazione e al potenziamento dell'efficacia delle funzioni di polizia, alla riorganizzazione del Corpo forestale dello Stato, con eventuale assorbimento dello stesso in altre Forze di polizia, nonché alla revisione della disciplina in materia di reclutamento, stato giuridico e progressione di carriera del personale delle predette Amministrazioni.

In attuazione di tali disposizioni è stato adottato dapprima il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177 (poi integrato dal D.Lgs. 228/2017) che è volto a dare attuazione alla delega nella parte in cui detta principi e criteri direttivi relativi al complessivo riordino delle Forze di polizia, alla razionalizzazione, al potenziamento dell'efficacia delle richiamate funzioni e al transito del personale del Corpo forestale dello Stato in altre Forze di polizia.

L'attuazione dei principi di delega è proseguita, poi, con l'adozione del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, in materia di revisione dei ruoli del personale delle Forze di polizia. L'intervento è correlato al riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze armate attuato contestualmente dal decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 94, adottato in attuazione della legge 31 dicembre 2012, n.244, recante *“Delega al Governo per la revisione dello strumento militare nazionale e norme sulla medesima materia.”*.

Il decreto legislativo 95/2017 ha portato alla revisione dei ruoli del personale delle quattro Forze di polizia: Polizia di Stato; Arma dei carabinieri; Corpo della Guardia di finanza; Corpo di polizia penitenziaria. Complessivamente la riforma si è concentrata sull'adeguamento delle dotazioni organiche di ciascun corpo rendendole più vicine alla consistenza effettiva del personale in servizio e rimodulandole nell'ambito dei diversi ruoli; sulla semplificazione dell'ordinamento, anche attraverso la rimodulazione e la valorizzazione del percorso formativo e la riduzione dei tempi per la conclusione delle procedure di selezione; sull'elevazione del titolo di studio per l'accesso alla qualifica iniziale dei ruoli di base; sull'ampliamento delle funzioni, in particolare, per il personale con qualifica e gradi apicali del ruolo degli agenti e assistenti, dei sovrintendenti e degli ispettori, sull'adeguamento della disciplina della dirigenza e dei relativi trattamenti economici, con il superamento di alcuni istituti risalenti nel tempo.

Successivamente, è intervenuto il decreto legislativo 5 ottobre 2018, n.126, recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, a norma dell'articolo 8, comma 6, della legge 7 agosto 2015, n. 124, che prevedeva la possibilità di emanare disposizioni correttive e integrative entro 12 mesi dalla pubblicazione dei decreti delegati. Non era, tuttavia, prevista analoga facoltà per lo speculare decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 94, recante *“Disposizioni in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze armate, ai sensi dell'articolo 1, comma 5, secondo periodo, della legge 31 dicembre 2012, n. 244”*, atteso che lo speculare riordino dei ruoli e delle carriere di cui al cennato decreto, discende da una delega precedente contenuta nella citata legge n. 244 del 2012, sulla revisione dello strumento militare, che non dava adito a ulteriori correttivi. Pertanto, il decreto legislativo 126/2018, si è limitato ad introdurre solo disposizioni che rispettano il principio di equiordinazione dell'ordinamento delle Forze armate con quello delle Forze di polizia, al fine di soddisfare l'esigenza di introdurre le necessarie integrazioni e correzioni al decreto legislativo 95/2017, originate, in particolare, dalle incertezze e difficoltà interpretative derivanti anche da lacune normative.

In tale quadro giuridico-normativo, è intervenuto il decreto-legge 4 ottobre 2018, n.113, convertito con modificazioni in legge 1 dicembre 2018, n. 132, recante *“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, recante disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell'interno e l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità”*

*organizzata. Delega al Governo in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate.*”. La legge di conversione, all’articolo 1, commi 2 e 3, ha delegato il Governo ad adottare, entro il 30 settembre 2019 uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze armate, disposizioni correttive del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 94 e uno o più ulteriori decreti legislativi recanti disposizioni integrative in materia di revisione dei ruoli del personale delle Forze di polizia, nonché correttive del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, nel rispetto del mantenimento della sostanziale equiordinazione del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia e dei principi e criteri direttivi di cui all'articolo 1, comma 5, secondo periodo, della legge 31 dicembre 2012, n. 244, e i principi e criteri direttivi di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a), numero 1), della legge 7 agosto 2015, n. 124.

Viene prevista, inoltre, la possibilità di rideterminazione delle dotazioni organiche complessive delle Forze di polizia, attuata in ragione delle aggiornate esigenze di funzionalità e della consistenza effettiva alla data del 1° gennaio 2019, ferme restando le facoltà assunzionali autorizzate e non esercitate alla medesima data.

Infine, il decreto-legge 113/2018, istituisce un Fondo in cui confluiscono le autorizzazioni di spesa già previste e non utilizzate per il riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate, cui si aggiunge uno stanziamento pari a 5 milioni di euro annui a decorrere dal 2018 (articolo 35). Le risorse del Fondo sono finalizzate all'adozione dei provvedimenti normativi che verranno emanati in attuazione della delega che riapre i termini per l'adozione delle disposizioni correttive ai decreti legislativi di riordino dei ruoli.

Ciò premesso nelle linee generali, occorre far presente che il quadro normativo di riferimento si compone anche delle fonti che regolano gli ordinamenti di ciascuna Forza di polizia.

Per la Polizia di Stato, la disciplina dello stato giuridico del relativo personale si rinviene in distinti atti normativi di rango primario specificati nel seguente punto 3), lettera a). A queste si aggiungono anche altri provvedimenti fondanti e in particolare il Decreto del presidente della Repubblica 28 ottobre 1985, n. 782, recante “*Approvazione del regolamento di servizio dell'Amministrazione della pubblica sicurezza.*”.

Per l’arma dei Carabinieri la disciplina dello stato giuridico del relativo personale si rinviene in distinti atti normativi di rango primario specificati nel seguente punto 3), lettera b), nonché nel decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2018, n. 39, recante “*Recepimento dell'accordo sindacale e del provvedimento di concertazione per il personale non dirigente delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare «Triennio normativo ed economico 2016-2018»*”.

Per la Guardia di Finanza la disciplina dello stato giuridico del relativo personale si rinviene in distinti atti normativi di rango primario specificati nel seguente punto 3), lettera c).

Per la Polizia penitenziaria, la disciplina dello stato giuridico del relativo personale si rinviene in distinti atti normativi di rango primario specificati nel seguente punto 3), lettera d), nonché nel Decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1999, n. 82, recante “*Regolamento di servizio del Corpo di polizia penitenziaria*”.

### **3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti.**

Le norme proposte apportano correttivi ai sottoindicati provvedimenti concernenti:

a) l'ordinamento del personale della Polizia di Stato:

- 1) decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1981, n. 737 recante “*Sanzioni disciplinari per il personale dell'Amministrazione di pubblica sicurezza e regolamentazione dei relativi procedimenti*”;
- 2) decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n.335, recante “*Ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia*”;
- 3) decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, recante “*Ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta attività tecnico-scientifica o tecnica*”;
- 4) decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 339, recante “*Passaggio del personale non idoneo all'espletamento dei servizi di polizia, ad altri ruoli dell'Amministrazione della pubblica sicurezza o di altre amministrazioni dello Stato.*”;
- 5) decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1987, n. 240, recante “*Nuovo ordinamento della banda musicale della Polizia di Stato*”;
- 6) legge 1 febbraio 1989, n.53, recante “*Modifiche alle norme sullo stato giuridico degli appartenenti ai ruoli ispettori e appuntati e finanziari del Corpo della Guardia di finanza nonché disposizioni relative alla Polizia di Stato, alla Polizia penitenziaria e al Corpo forestale dello Stato*”;
- 7) decreto legislativo 5 ottobre 2000, n.334, recante “*Riordino dei ruoli del personale direttivo e dirigente della Polizia di Stato, a norma del! 'articolo 5, comma l, della legge 31 marzo 2000, n. 78*”;
- 8) decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, concernente “*Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell'articolo 8, comma l, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche*” nella parte concernente le disposizioni relative alla Polizia di Stato e le disposizioni comuni con le altre Forze di polizia.

b) l'ordinamento del personale dell'Arma dei carabinieri:

- 1) 1) decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 recante “*Codice dell'ordinamento militare*”, nella parte concernente le disposizioni relative all'Arma dei carabinieri;
- 2) decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95 concernente “*Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell'articolo 8, comma l, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche*” nella parte concernente le disposizioni relative all'Arma dei carabinieri e le disposizioni comuni con le altre Forze di polizia;
- 3) legge 1 febbraio 1989, n.53, recante “*Modifiche alle norme sullo stato giuridico degli appartenenti ai ruoli ispettori e appuntati e finanziari del Corpo della Guardia di finanza nonché disposizioni relative alla Polizia di Stato, alla Polizia penitenziaria e al Corpo forestale dello Stato*”, nella parte concernente i requisiti per l'accesso alle Forze di polizia;

c) la normativa di settore del Corpo della guardia di finanza:

- 1) la legge 24 ottobre 1966, n. 887, recante “*Avanzamento degli ufficiali della Guardia di finanza.*”;
- 2) il decreto legislativo 27 febbraio 1991, n. 79, recante “*Riordinamento della banda musicale della Guardia di finanza.*”;

- 3) il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, recante *"Attuazione dell'art. 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di nuovo inquadramento del personale non direttivo e non dirigente del Corpo della guardia di finanza"*;
  - 4) il decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68, recante *"Adeguamento dei compiti del Corpo della Guardia di finanza, a norma dell'articolo 4 della legge 31 marzo 2000, n. 78"*;
  - 5) decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, recante *"Riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento degli ufficiali del Corpo della Guardia di finanza, a norma dell'articolo 4 della legge 31 marzo 2000, n. 78"*;
  - 6) decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante *"Codice dell'ordinamento militare"*, con riferimento esclusivo alle disposizioni relative alla Guardia di finanza;
  - 7) decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, di riordino dei ruoli e delle carriere, con riferimento alle disposizioni concernenti il personale della Guardia di finanza (Capo III) e alle disposizioni comuni con le altre Forze di polizia.
- d) l'ordinamento del personale del Corpo di polizia penitenziaria:
- 1) legge 15 dicembre 1990, n. 395, recante *"Ordinamento del Corpo di polizia penitenziaria."*;
  - 2) decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, recante *"Ordinamento del personale del Corpo di polizia penitenziaria, a norma dell'articolo 14, comma 1, della legge 15 dicembre 1990, n. 395"*;
  - 3) decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 449, recante *"Determinazione delle sanzioni disciplinari per il personale del Corpo di polizia penitenziaria e per la regolamentazione dei relativi procedimenti, a norma dell'art. 21, comma 1, della legge 15 dicembre 1990, n. 395."*;
  - 4) decreto del Presidente della Repubblica 12 dicembre 1992, n. 551, recante *"Regolamento concernente i criteri per la determinazione dell'armamento in dotazione al Corpo di polizia penitenziaria."*;
  - 5) decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146, recante *"Adeguamento delle strutture e degli organici dell'Amministrazione penitenziaria e dell'Ufficio centrale per la giustizia minori/e, nonché istituzione dei ruoli direttivi ordinario e speciale del Corpo di polizia penitenziaria, a norma dell'articolo 12 della legge 28 luglio 1999, n. 266"*;
  - 6) decreto del Presidente della Repubblica 18 settembre 2006, n. 276 recante *"Regolamento della Banda Musicale del Corpo di polizia penitenziaria"*;
  - 7) decreto legislativo 9 settembre 2010, n. 162, recante *"Istituzione dei ruoli tecnici del Corpo di polizia penitenziaria, a norma dell'articolo 18 della legge 30 giugno 2009, n. 85"*;
  - 8) decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95 concernente *"Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche"* nella parte concernente le disposizioni relative alla Polizia penitenziaria e le disposizioni comuni con le altre Forze di polizia.

#### **4) Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.**

L' intervento è conforme alla disciplina costituzionale, dando attuazione ai principi di delega e assicurando la sostanziale equiordinazione delle Forze di polizia.

**5) *Analisi delle compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.***

Non si ravvisano profili di incompatibilità e di interferenza delle disposizioni del presente decreto legislativo con le competenze delle regioni ordinarie e a statuto speciale, essendo la materia riservata alla potestà legislativa dello Stato, ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione.

È, tuttavia, prevista l'acquisizione del parere della Conferenza unificata.

**6) *Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.***

L'iniziativa è pienamente compatibile con i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, in quanto non si prevedono né si determinano, sia pure in via indiretta, nuovi o più onerosi adempimenti a carico degli enti locali.

**7) *Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.***

Lo schema di decreto legislativo correttivo presenta le seguenti rilegificazioni:

- 1) **all'articolo 7, comma 1, lettere d), n. 3), e g), n. 1)** (novelle agli articoli 4, comma 8, e 5-ter, comma 6, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, con conseguenti innovazioni anche nei riguardi delle situazioni disciplinate dalle già vigenti disposizioni che fanno rinvio alle disposizioni novellate), l'individuazione della provincia quale ambito territoriale oggetto di scelta secondo l'ordine di graduatoria di fine corso per i commissari capo e i vice commissari della carriera dei funzionari della Polizia di Stato ai fini della prima assegnazione costituisce parziale legificazione di disciplina già tratteggiata dall'articolo 26, comma 1, del decreto del Capo della Polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza del 23 marzo 2018 (peraltro già oggetto di deroga per via legislativa ad opera dell'articolo 2, comma 1, lettera cc), dello stesso decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, come modificato dal precedente correttivo - decreto legislativo 5 ottobre 2018, n. 126);
- 2) **all'articolo 37, comma 1, lettera d)** (introduzione del comma 7-quater nell'articolo 3 del legislativo 29 maggio 2017, n. 95) si procede, nel quadro di una più organica disciplina (estesa ora anche ad altre alterazioni permanenti dell'aspetto fisico non conseguenti a interventi di natura comunque sanitaria), a riformulazione delle disposizioni in materia di esclusione dai concorsi pubblici per l'accesso ai ruoli e alle carriere della Polizia di Stato già previste per i candidati con tatuaggi in determinate fattispecie: nell'intervenire sul piano contenutistico sulla loro visibilità, in tutto o in parte, con l'uniforme indossata, nonché, in ragione della sede, della natura o del contenuto, sul loro effetto deturpante e sulla loro configurabilità quale indice di alterazione psicologica (e non più di "personalità abnorme"), l'intervento riporta alla fonte primaria quanto previsto dal vigente decreto del Ministro dell'interno 30 giugno 2003, n. 198, chiarendo la rilevanza autonoma dell'onere che le alterazioni in parola siano sempre rispettose del decoro delle funzioni degli appartenenti all'Amministrazione;
- 3) **all'articolo 37, comma 2** (introduzione dell'articolo 3-bis nel decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, in materia di distintivi d'onore per mutilati e i feriti in servizio per il personale della Polizia di Stato), si interviene in termini rilegificazione nell'ambito di un complesso assetto normativo (*il distintivo d'onore per mutilati e per gravi e permanenti feriti in servizio, disciplinato per il personale militare dagli articoli 1464 del codice*

*dell'ordinamento militare e 862 e 864 del relativo regolamento di attuazione, entrambi del 2010, venne esteso al personale civile, incluso quello della Polizia di Stato, già ad opera del decreto del Presidente della Repubblica 17 luglio 1957, n. 763; il decreto del Ministro dell'interno 23 settembre 1993, di natura non regolamentare, individua in via generale i distintivi del personale della Polizia di Stato, incluso quello in parola, sulla base dell'articolo 66, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1985, n. 782). Nell'ottica dell'attuazione del noto principio di specificità del Comparto Sicurezza e Difesa, sancito da numerosi provvedimenti normativi e regolamentari e recentemente circostanziato dall'articolo 19 della legge n. 183 del 2010, nonché del suo corollario costituito dalla tendenza ad una definizione compiuta dei rapporti rispetto all'ordinamento amministrativo generale (calibrato sul personale di Amministrazioni puramente civili), così come nell'ottica di chiarire i rapporti tra le fonti relative alla Polizia di Stato e quelle dell'ordinamento militare, si conferisce autonomia alla disciplina in parola. Sul piano della concreta declinazione dell'intervento, si opera in linea con l'approccio già adottato dallo stesso citato codice dell'ordinamento militare, incline ad una riconduzione a legge, e si demanda la regolazione dei residui profili al più agile strumento del decreto del Capo della Polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza, che si sostituisce ad un decreto ministeriale del resto privo di natura regolamentare (precisandosi che tale deroga al citato articolo 66, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 782/1985 si pone in linea sia con un criterio di semplificazione normativa e amministrativa già ampiamente fatto proprio dal citato decreto legislativo n. 95/2017, sia con indirizzi traibili dal principio di equiordinazione con le altre Forze di polizia ed Armate, per le quali è competente il Comandante generale e non il Ministro).*

È stata verificata la piena utilizzazione possibile degli strumenti di semplificazione normativa.

**8) *Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.***

Non esistono analoghi progetti di legge all' esame del Parlamento.

**9) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.***

Davanti alla Corte costituzionale risultano pendenti due giudizi inerenti il combinato disposto degli articoli 2252, comma 1, e 2253-*bis*, commi 1 e 3, del decreto legislativo n. 66 del 2010, come rispettivamente introdotti dall'articolo 30, comma 1, lettere i) e m), del decreto legislativo n. 95 del 2017, in relazione all'articolo 76 della Costituzione e all'articolo 8, comma 1, lettera a) della legge n. 124 del 2015. La questione sollevata può trovare soluzione con l'intervento normativo in esame.

Il Tribunale Amministrativo di Palermo, con ordinanza sul ricorso di Registro generale 1861/2011 pubblicata in data 6 agosto 2019, ha sollevato la questione di legittimità costituzionale sull'articolo 75, comma 1, del DPR n.335/1982 per violazione degli articoli 3, commi 1 e 2, e 97, comma 1, della Costituzione nella parte in cui riconosce al personale promosso alla qualifica di vice sovrintendente l'anzianità giuridica del giorno del fatto che ha determinato la promozione anziché quella del 1° gennaio dello stesso anno come invece disposto dall'articolo 24-*bis* del DPR n. 335 del 1982 per il personale che accede alla stessa qualifica di vice sovrintendente in forza dello scrutinio per merito comparativo (che ha sostituito a regime la formula di selezione del concorso interno). Su tale regime normativo, per i soli profili delle situazioni che non siano ancora divenute definitive, il decreto legislativo interviene con l'articolo 3, comma 1, lettera g), che introduce

all'articolo 24-ter il comma 2-bis recante la facoltà, per il personale che abbia conseguito la promozione alla qualifica di vice sovrintendente al merito straordinario, di presentare domanda di partecipazione alle procedure di scrutinio se queste producano l'effetto di un'anzianità giuridica più favorevole e nel caso di esito positivo delle procedure la ricostruzione della carriera con la promozione alla qualifica di sovrintendente. Per il regime transitorio il decreto legislativo interviene, invece, con l'articolo 36, comma 1, lettera d), che introduce con la lettera b-ter) all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo n. 95 del 2017 la medesima facoltà in riferimento alle procedure concorsuali di cui alle lettere a-bis) e a-ter) del medesimo articolo.

## **PARTE II- CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE**

### **1) *Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.***

L'intervento mira a dare attuazione a principi di delega compatibili con l'ordinamento europeo.

### **2) *Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o analogo oggetto.***

Non risultano procedure d'infrazione vertenti sul medesimo o analogo oggetto.

### **3) *Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.***

L'intervento non presenta profili di incompatibilità con gli obblighi internazionali.

### **4) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità europee sul medesimo o analogo oggetto.***

Non risultano indicazioni giurisprudenziali, né giudizi pendenti sul medesimo o analogo oggetto.

### **5) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.***

Non risultano indicazioni giurisprudenziali, né giudizi pendenti sul medesimo o analogo oggetto.

### **6) *Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione Europea.***

Non si hanno indicazioni al riguardo.

## **PARTE III- ELEMENTI DI QUALITA' SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO**

### **1) *Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.***

Il testo non contiene nuove definizioni normative.

### **2) *Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni ed integrazioni subite dai medesimi.***

È stata verificata positivamente la correttezza dei riferimenti normativi contenuti nella presente iniziativa.



**3) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti.**

Il provvedimento in esame utilizza la tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni e integrazioni alle disposizioni vigenti.

**4) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.**

L'iniziativa legislativa in rassegna non comporta effetti abrogativi impliciti.

**5) Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.**

Il decreto non determina reviviscenza di norme precedentemente abrogate.

Contiene una norma di interpretazione autentica all'articolo 36, comma 2, volto a chiarire che l'accesso alla qualifica di medico capo avviene, anche in sovrannumero, secondo le disposizioni di cui all'articolo 48 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, nel testo vigente il giorno antecedente alla data di entrata in vigore del medesimo decreto legislativo n. 95 del 2017.

Determina, invece, talune deroghe alla normativa vigente, contenute nelle seguenti norme:

- articolo 7 (Modifiche al decreto legislativo decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, recante *“Riordino dei ruoli del personale direttivo e dirigente della Polizia di Stato, a norma dell'articolo 5, comma 1, della legge 31 marzo 2000, n. 78”*) relativo alla Polizia di Stato.
- articoli 23 e 25 (Modifiche al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante *“Codice dell'ordinamento militare”*), relativi all'Arma dei carabinieri;
- articolo 28 (Modifiche al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante *“Codice dell'ordinamento militare”*), relativo al Corpo della Guardia di Finanza, nonché modifiche di ulteriori atti legislativi;
- articolo 36 (Modifiche all' articolo 2 del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, recante *“Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”*) e articolo 37 (Modifiche all'articolo 3 del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95 recante *“Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”*), relativi alla Polizia di Stato;
- articolo 38 (Modifiche all'articolo 36 del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, recante *“Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”*), relativo al Corpo della guardia di finanza;
- articolo 39 (Modifiche all'articolo 44 del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, recante *“Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”*), relativo alla Polizia penitenziaria.

**6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.**

È stata verificata l'insussistenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.

**7) *Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione.***

Il provvedimento *de qua* prevede l'emanazione di diversi atti successivi attuativi di natura regolamentare.

**8) *Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi.***

Per la predisposizione dell'intervento normativo sono stati utilizzati riferimenti statistici elaborati dalle Amministrazioni, sulla base di dati disponibili e, laddove necessario, aggiornati nel corso dei lavori.

La proposta normativa non necessita di elaborazioni statistiche da parte dell'Istituto nazionale di statistica.